



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

## **CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA NOTTURNA BENI PUBBLICI**

### **Art. 1 - Oggetto del Servizio**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza e televigilanza notturna di edifici e/o siti di proprietà comunale, al fine di custodire e preservare gli stessi, e i beni contenuti, da furti e danneggiamenti che possano comprometterne la funzionalità, da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli.

I servizi devono essere effettuati dagli operatori economici in possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. 635/1940. Con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008.

La descrizione particolareggiata degli edifici e/o siti oggetto del servizio richiesto è riportata nell'**Elenco Esplicativo edifici e/o siti oggetto del servizio** (allegato A).

L'importo a base di gara è per ogni annualità determinato in Euro 15.000,00 e, quindi, per il periodo 1.9.2011-31.12.2013 in Euro 35.000,00.

Poiché nell'ambito dell'appalto, non si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, non ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Ne consegue che anche i costi della sicurezza da interferenze sono nulli.

### **Art. 2 - Durata del servizio**

La durata dell'appalto viene stabilita a far data dall'1.9.2011 – ovvero, se successivo, dal giorno di redazione del verbale di consegna del servizio - e avrà scadenza al 31.12.2013.

Il servizio dovrà comunque proseguire e la ditta aggiudicataria non potrà rifiutarsi di garantirlo fino all'aggiudicazione del nuovo contratto, anche oltre il termine finale di cui al precedente comma, previo formale provvedimento dell'Amministrazione e finanziamento della spesa.

### **Art. 3 – Corrispettivo a base di gara**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio, relativo al periodo 01.09.2011-31.12.2013, posto a base d'asta, è pari ad € 35.000/00), oltre I.V.A. al 20%.

Ciascuna impresa concorrente dovrà offrire il proprio ribasso rispetto al suddetto corrispettivo.

La ditta aggiudicataria rinuncia a qualsiasi pretesa patrimoniale e /o indennità a qualunque titolo, nel caso in cui la disponibilità finanziaria del Comune, sia per ciascun anno di riferimento, sia complessivamente, copra solo in parte il fabbisogno. Nel caso in cui il Comune di Castelfranco Veneto non metta a disposizione l'intera somma, il contratto si risolverà automaticamente al raggiungimento dell'ammontare stanziato, senza che l'appaltatore possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennità o qualsivoglia altro titolo. Di tale eventualità sarà data apposita comunicazione all'appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria di integrare i servizi sino ad un massimo di 1/5 dell'importo contrattuale. In tal caso la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare gli stessi prezzi praticati per il presente contratto.

#### **Art. 4 – Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in argomento esclusivamente le imprese che abbiano i seguenti requisiti:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto;
- possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. 635/1940, con valenza funzionale nell'ambito dell'intero territorio provinciale, secondo quanto sancito dalla Sentenza 13.12.2007 della Corte di Giustizia della Comunità Europea;

secondo – comunque – quanto specificato nell'avviso per l'affidamento del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale.

E' ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nella dichiarazione sostitutiva della documentazione amministrativa, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ed esplicitate le relative percentuali, in corrispondenza alle quote di partecipazione al Raggruppamento medesimo.

Inoltre per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Imprese raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tutte le prescrizioni indicate al presente punto vanno osservate a pena di esclusione dalla gara.

Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.34 del D. lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere detenuto dal Consorzio nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto.

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dalle Società partecipanti.

Prima della presentazione dell'offerta tutte le imprese che intendono partecipare alla procedura di gara, dovranno prendere conoscenza dei luoghi in cui si svolgerà il servizio per poter formulare l'offerta economica ed assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da effettuare.

#### **Art. 5 – Caratteristiche del servizio e modalità di svolgimento**

Il servizio di vigilanza notturna dovrà essere espletato in tutti i giorni dell'anno presso gli edifici e/o i siti elencati nell'allegato A), il quale indica altresì quale dei servizi descritti alle successive lettere a), b) verrà richiesto in relazione a ciascuno di essi, con le modalità da intendersi indicative e minime qui di seguito indicate:

##### **a) Servizio ispettivo con n. 2 passaggi notturni:**

La Ditta aggiudicataria dovrà attivare le guardie particolari giurate in servizio affinché controllino che non si verificano atti vandalici e/o siano causati danni alle strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale, lungo il competente territorio comunale e come meglio specificato nell'allegato A)

Il servizio consiste in numero 2 ispezioni, presso gli edifici e/o i siti elencati (allegato A), tutte le notti tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, con guardie particolari giurate radiocollegate con la centrale dell'Istituto.

L'ispezione deve consistere nel controllo esterno del perimetro dell'edificio interessato e delle relative pertinenze, con particolare riguardo all'integrità degli accessi e delle finestre. Se l'edificio è recintato e con cancello chiuso, l'ispezione dovrà avvenire dall'esterno della recinzione, ferma restando l'attenzione all'edificio. In caso di anomalia dovrà essere effettuato anche il controllo all'interno dello stabile, riferendone l'esito al nominato indicato dall'Amministrazione comunale.

La Ditta dovrà garantire in caso di chiamata l'invio sul posto di una o più pattuglie di intervento entro 10 minuti dalla chiamata stessa. Le ispezioni dovranno essere registrate su terminali codificati che consentano di effettuare il rilevamento dei passaggi, ed i relativi tabulati dovranno essere inviati mensilmente ad ogni amministrazione convenzionata a cura della ditta aggiudicataria. La localizzazione dei terminali dovrà essere definita d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Il servizio interesserà gli edifici specificati nell'allegato A), ciascuno dei quali sarà oggetto di servizio ispettivo, con installazione di apposito terminale a cura e spese della ditta.

**b) Servizio di televigilanza (con noleggio) con impianti antintrusione e attivazione programmabile e con custodia chiavi:**

Il servizio interesserà tutti gli edifici dotati di impianto antintrusione e/o rilevazione incendi – individuati in apposito elenco agli atti del Settore Servizi di Staff del Comune - che dovrà essere collegato, a cura della ditta aggiudicataria, alla centrale operativa dell'Istituto mediante combinatore telefonico, la ditta provvederà alla fornitura del combinatore telefonico in comodato gratuito, ove mancante. Nel caso di ricezione del segnale di allarme, la Ditta dovrà garantire il raggiungimento dell'immobile di una guardia particolare giurata di zona entro 10 minuti, e - qualora non si tratti di falso allarme - entro 30 minuti la guardia particolare giurata proveniente dalla sede operativa con le chiavi dell'immobile dovrà procedere alla verifica dei locali, l'accesso ai quali sarà consentito tramite idonea copia di chiavi custodite in apposite unità operative periferiche per evitare il rischio di accesso a chiavi lasciate incustodite nelle auto di servizio o in locali non vigilati.

La ditta dovrà attivare, a seconda dell'evento accertato, gli interventi atti a garantire il ripristino della sicurezza o comunque il contenimento dei danni conseguenti agli eventi accertati, nella tutela dei cittadini e della proprietà pubblica.

Qualsiasi disfunzione dei sistemi d'allarme dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale non appena accertata.

Gli edifici e/o siti su cui dovranno effettuarsi i servizi di vigilanza, potranno subire variazioni nel corso dello stesso appalto, così come potranno variare la tipologia e la frequenza di intervento a causa della presa in carico di nuove aree e di nuovi edifici e/o della dismissione di aree e di edifici già in carico, di convenzioni parziali o totali con soggetti terzi, e/o di mutate esigenze.

## **Art. 6 – Criteri di aggiudicazione**

**L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi di capitolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del "Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia", approvato con deliberazione consiliare in data 13.7.2009, n. 71.**

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo complessivo a base di gara.

## **Art. 7 – Modalità di svolgimento della gara**

La gara si terrà nei tempi e con le modalità previste dall'avviso alla gara redatto ed approvato dall'Ente appaltante.

## **Art. 8 – Obblighi dell'aggiudicatario**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare il servizio sotto le "riserve di legge", nelle more della costituzione del rapporto contrattuale.

Il concorrente aggiudicatario, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione, deve anche presentare la documentazione eventualmente richiesta dalla stazione **appaltante anche ai fini della verifica dei dati autodichiarati.**

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente.

## **Art. 9 – Chiavi degli impianti**

Le chiavi degli edifici e/o siti saranno consegnate dal Comune al responsabile del servizio nominato dalla Ditta appaltatrice e dovranno essere restituite all'Amministrazione alla scadenza dell'appalto.

La consegna di copia delle chiavi, della cui custodia l'impresa si renderà responsabile, e l'inizio del servizio d'appalto risulteranno da apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

## **Art. 10 – Requisiti soggettivi dell'appaltatore**

La validità ed efficacia dell'aggiudicazione è condizionata al possesso da parte dell'appaltatore di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione e l'aggiudicazione dell'appalto.

La mancanza o la perdita anche di uno solo dei requisiti determina la risoluzione ipso jure del contratto.

La ditta aggiudicataria deve garantire che il personale impiegato nei servizi di vigilanza in parola dovrà essere costituita da guardie particolari giurate munite di apposito tesserino di riconoscimento e decretate dalla Prefettura di competenza.

La ditta aggiudicataria si obbliga, a pena di esclusione, ad eseguire il servizio di vigilanza mediante l'ausilio di proprio personale di assoluta e comprovata affidabilità e serietà, in possesso del decreto del Prefetto di nomina a guardia giurata autorizzata al porto d'armi.

Con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008.

All'atto dell'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Amministrazione comunale i nominativi degli addetti al servizio di vigilanza che effettueranno il servizio, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire durante il corso di svolgimento del contratto.

## **Art. 11 - Variazioni e sospensione del servizio**

L'orario di svolgimento del servizio potrà essere variato in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale per l'area di propria competenza.

Ad insindacabile giudizio dell'amministrazione appaltante, il servizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento, qualora ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare l'elenco edifici e/o siti e le tipologie di servizi richiesti in relazione a ciascuno degli immobili qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di:

- a) estendere o ridurre il servizio di quanto appaltato anche con riferimento ad immobili non indicati nell'allegato A), nei limiti del quinto d'obbligo;
- b) sospendere anche parzialmente, temporaneamente o definitivamente il servizio relativo agli immobili di cui all'allegato A). Ogni interruzione e richiesta di riattivazione del servizio verrà portata a conoscenza dell'Appaltatore con congruo anticipo.

In caso di diminuzione dei servizi richiesti, in termini quantitativi e/o qualitativi, ne verrà data comunicazione alla ditta appaltatrice con congruo preavviso tramite semplice comunicazione e la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni né avrà diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta. Il corrispettivo verrà conseguentemente ridotto, in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni, sulla base dei canoni indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta economica.

### **Art. 12- Elezioni del domicilio**

L'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare il domicilio presso cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti il servizio.

### **Art. 13- Divieto di cessione di contratto, di subappalto e di credito**

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità dell'amministrazione di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla ditta appaltatrice la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio in oggetto a pena di nullità.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 14 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria**

La ditta appaltatrice del servizio oggetto del presente Capitolato è tenuta a:

- nominare un responsabile coordinatore del servizio e comunicarne il nominativo almeno 3 giorni prima della data di inizio del servizio. Al responsabile coordinatore è assegnato il compito di eseguire un sopralluogo preventivo dei siti oggetto della vigilanza, controllare l'andamento del servizio e coordinare l'attività degli addetti alla vigilanza;
- indicare una reperibilità telefonica, operativa 24 ore su 24;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale, almeno 3 giorni prima della data di inizio del servizio l'elenco nominativo e la relativa documentazione di tutto il personale che opererà, tale dichiarazione deve essere reiterata con riferimento agli eventuali sostituti nel corso degli anni;
- relazionare sull'andamento del servizio all'Amministrazione Comunale, con cadenza quadrimestrale;
- trasmettere con cadenza mensile i tabulati relativi ai controlli effettuati dalle guardie particolari giurate;
- trasmettere con cadenza mensile il resoconto degli interventi su chiamata di allarme;
- assicurare il regolare svolgimento del servizio anche in caso di sciopero del personale dipendente o in presenza di altre cause di forza maggiore.

### **Art. 15 - Osservanza delle norme in materia di lavoro**

La Ditta appaltatrice garantirà il servizio con personale delle cui prestazioni è legittimata ad avvalersi, sotto la propria diretta ed esclusiva direzione e responsabilità.

Al personale che svolgerà il servizio oggetto di affidamento dovrà essere garantito un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio, nonché dalle successive integrazioni degli stessi.

Non sarà consentito, nell'esecuzione del presente appalto, avvalersi di prestazioni personali volontarie e gratuite o comunque retribuite solamente tramite rimborso spese.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale con quanto previsto dalle norme vigenti e la ditta è responsabile del rispetto e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia

La ditta appaltatrice si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti adibiti allo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo di riferimento previsto nel settore di attività in argomento;

La ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

La ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune si riserva di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 19 e di agire ai sensi del successivo art. 20.

## **ART. 16 – Oneri ed obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni**

L'Istituto di vigilanza affidatario del servizio si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Ai sensi della legislazione sopra richiamata, la ditta appaltatrice:

- si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera, al fine di garantire la propria sicurezza e quella di altre persone che operano nello stesso ambiente;
- si impegna ad utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fa adottare i mezzi di protezione necessari e ne esige il corretto impiego;
- controlla la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predispone tutte le eventuali segnalazioni di pericolo prescritte e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà, infine, impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773), al regolamento di esecuzione del citato Testo Unico (R.D. 06/05/1940 n. 635, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008), nonché tutte le restanti norme tuttora vigenti in tema di disciplina degli istituti di vigilanza privata.

## **Art. 17 - Danni, responsabilità e polizze assicurative**

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso prima della stipulazione del contratto e comunque prima di iniziare il servizio di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, che garantisca l'Amministrazione Comunale di Castelfranco Veneto, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

## **ART. 18– Rapporto di intervento**

**La ditta aggiudicataria, per ogni singolo intervento, ha l'obbligo di redigere un rapporto, nel quale dovranno essere dettagliatamente indicate data, ora e sede di intervento, una sintetica e sommaria descrizione di eventuali anomalie rilevate, ovvero un'attestazione della regolarità della situazione riscontrata, il tipo di intervento eseguito per ripristinare il corretto stato della situazione. Detto rapporto dovrà essere redatto in duplice copia e dovrà essere sottoscritto dall'addetto il servizio di vigilanza che ha effettuato personalmente le**

**visite. Una delle due copie del rapporto dovrà essere consegnata tempestivamente all'Amministrazione.**

### **Art. 19 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto alla ditta è liquidato – previa verifica della corretta esecuzione del servizio - dietro presentazione di regolari fatture mensili, entro 30 giorni dalla data della fattura e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa, con interruzione del termine di 30 giorni di cui al comma precedente, qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla ditta appaltatrice per i quali sia prevista l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20 fino all'emissione del relativo provvedimento. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di adozione del provvedimento. Ai sensi della L. 136 del 2010 s.m.i., per permettere la piena tracciabilità dei flussi finanziari, ogni fattura dovrà recare il codice identificativo di gara (CIG).

A tal fine l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune, pena la nullità assoluta del contratto gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al presente servizio, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

### **Art. 20 - Inadempimenti - Penali**

Durante la vigenza contrattuale il Comune ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente all'esecuzione del servizio. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa o non accurata ovvero tale da subire due valutazioni negative consecutive da parte del Servizio competente dell'Amministrazione in relazione alla quantità ed alla qualità del servizio, e comunque in modo non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale diffida a mezzo Raccomandata A.R. invitando la ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e presentare, entro un termine non inferiore a 10 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione comunale può valutare le controdeduzioni e giustificazioni della ditta, con riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale, il cui ammontare sarà stabilito utilizzando i criteri ora descritti da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, verrà trattenuta sul compenso pattuito.

Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 21 e di chiedere alla ditta inadempiente il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati. In tal caso l'incarico sarà affidato ad altra ditta.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno contrattuale ed extracontrattuale.

### **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

Le parti convengono che, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) cessazione della attività;
- b) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali;
- c) subappalto;
- d) venir meno dei requisiti richiesti, ovvero il mancato possesso degli stessi accertato in fase di esecuzione del contratto, dal capitolato ed avviso per l'ammissione alla gara;
- e) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;

- f) qualora nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 giorni, da notificarsi all'aggiudicatario mediante lettera raccomandata A/R, l'Amministrazione si riserverà la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 21 *sexies* della L. 241 del 1990 s.m.i., fermo restando l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate o in corso di esecuzione.

#### **Art. 22 – Recesso anticipato**

Qualora la ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'importo ancora da liquidare. Verrà inoltre, addebitata alla ditta la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri concorrenti, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

#### **Art. 23 - Procedure concorsuali e fallimento**

Nel caso di apertura di procedure concorsuali e di amministrazione controllata, l'amministrazione ha facoltà di recesso da esercitarsi con lettera raccomandata A.R.

L'Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

#### **Art. 24 - Spese contrattuali**

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. Le parti convengono che la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso.

#### **Art. 25 – Trattamento dati**

In ottemperanza al Decreto Legislativo n.196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III, capo I del citato decreto. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla medesima legge.

#### **Art. 26 - Controversie**

Il Foro di Treviso sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.